



Città di Villorba

Provincia di TREVISO

Deliberazione numero: **91**

In data: **04/06/2018**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: O.C.C. EQUITÀ E GIUSTIZIA DEL COMUNE DI VILLORBA. INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 190/2017 RELATIVAMENTE AL COMPENSO.

L'anno **duemiladiciotto** in questo giorno **quattro** del mese di **Giugno**, alle ore 18.00, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Eseguito l'appello risultano presenti:

Componente	Presente
SERENA MARCO	SI
BONAN GIACINTO	SI
BARBON EGIDIO	SI
SOLIGO FRANCESCO	SI
ROSSO ELEONORA	AG
BARBISAN SILVIA	SI

Totale Presenti: 5 Totale assenti : 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, SESSA CARLO.

Il Sindaco, SERENA MARCO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Regolamento del Organismo di Composizione della Crisi Equità e Giustizia del Comune di Villorba, all'art. 18 "Compensi spettanti all'organismo di composizione ed ai gestori della crisi" che prevede che *"Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.M. 202/2014 all'organismo spetta un rimborso forfetario delle spese generali in misura non superiore al 15% sull'importo del compenso determinato ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.M. 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Allo stesso modo, i parametri di cui all'art. 16 del decreto 202/2014 nonché le modalità di pagamento a carico del debitore, saranno determinati con apposita delibera della Giunta Comunale ed eventualmente periodicamente aggiornati"*;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta n. 190 in data 15.11.2017 che da ultimo ha stabilito i compensi spettanti all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) denominato "Equità e Giustizia del Comune di Villorba", nelle percentuali, modalità e tempi;

Ravvisata la necessità di aggiornare ulteriormente le modalità di determinazione del compenso, al fine di chiarire maggiormente alcuni aspetti afferenti il riconoscimento dei compensi nell'ipotesi di abbandono della vertenza da parte del soggetto sovraindebitato e l'eliminazione delle duplicazioni nelle posizioni correlate tra loro;

Richiamati:

- l'art. 14, c. 1, del D.M. 202/2014, che prevede che *"la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo"*;
- l'art. 16, c. 4, del D.M. 202/2014, il quale prevede *"che i compensi relativi alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento vengono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%"*;
- l'art. 14, c. 3, del D.M. 202/2014, il quale prevede che *"all'Organismo spetta un rimborso forfetario delle spese generali in una misura compresa tra il 10% e il 15% sull'importo del compenso"*;

Richiamato quanto già stabilito con deliberazione di Giunta n. 190/2017, ossia:

- che il **compenso** determinato secondo i parametri indicati nel Decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti viene ridotto del 40 %;
- che il rimborso forfetario delle spese generali avviene nella misura del 15% sull'importo del compenso;
- che l'istanza indirizzata all'O.C.C. deve essere accompagnata dall'attestazione di avvenuto bonifico pari ad € 300,00 quale fondo spese sostenute dall'Organismo per l'istruttoria;
- che l'Organismo si riserva di trattenere tale somma anche in caso di abbandono della vertenza;
- che a seguito dell'istanza viene consegnato al Debitore un preventivo quantificato sulla base degli importi autocertificati dalla parte e con espressa riserva di definizione del compenso effettivamente dovuto sulla base dell'attivo realizzato e del passivo risultante dalla procedura, nonché delle difficoltà dell'incarico conferito (art. 15 e ss del D.M. 202/2014);

- che l'attività dell'ausiliario (ex art. 11 del vigente regolamento comunale dell'Organismo di Composizione della Crisi) incaricato da ogni gestore è da imputare e ricomprendere tra le spese effettivamente sostenute e documentate, così come previsto dall'art. 14, comma 3, del D.M. 202/2014;
- che al momento del deposito in Tribunale dell'istanza deve essere versato un ulteriore 20% del compenso pattuito;
- che il saldo dell'importo residuale avverrà secondo le modalità stabilite nel piano asseverato;
- che gli importi delle spese effettivamente sostenute e documentate ex art. 14, c. 3 del D.M. 202/2014, saranno versati dal Debitore al momento dell'accettazione del preventivo delle singole specifiche attività, oppure saranno ammessi in prededuzione sull'attivo, secondo le modalità definite dal piano del gestore, approvato dal Tribunale;

Ritenuto necessario integrare quanto deliberato con deliberazione di Giunta n. 190/2017 con le seguenti previsioni:

- in caso di abbandono della vertenza, prima della presentazione dell'istanza presso il Tribunale, per fatto non dipendente dall'O.C.C. e/o dal gestore nominato, secondo l'accordo sottoscritto dal debitore/istante con l'accettazione del preventivo di spesa, l'O.C.C. potrà chiedere un compenso proporzionale al lavoro svolto, pari nel massimo al 15% del compenso complessivo. In caso di contestazione, il Referente deciderà insindacabilmente l'importo dovuto;
- quando si presentino posizioni strettamente correlate, evidenziate dalla nomina dello stesso gestore, il compenso è calcolato sulla somma degli attivi e dei passivi, eliminando le duplicazioni e va diviso tra le singole procedure sulla base di un criterio di proporzionalità;

Visto il Regolamento del suddetto Organismo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19.12.2016, e in particolare l'art. 18 "Compensi spettanti all'organismo di composizione ed ai gestori della crisi";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 19/12/2016 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario 2017-19 unitamente al D.U.P;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – piano delle Performance 2017-2019;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di confermare quanto previsto con deliberazione n. 190/2017, ossia che:

- il **compenso** determinato secondo i parametri indicati nel Decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti viene ridotto del 40 %;

- il rimborso forfetario delle spese generali avviene nella misura del 15% sull'importo del compenso;
 - l'istanza indirizzata all'O.C.C. deve essere accompagnata dall'attestazione di avvenuto bonifico pari ad € 300,00 quale fondo spese sostenute dall'Organismo per l'istruttoria;
 - l'Organismo si riserva di trattenere tale somma anche in caso di abbandono della vertenza;
 - a seguito dell'istanza viene consegnato al Debitore un preventivo quantificato sulla base degli importi autocertificati dalla parte e con espressa riserva di definizione del compenso effettivamente dovuto sulla base dell'attivo realizzato e del passivo risultante dalla procedura, nonché delle difficoltà dell'incarico conferito (art. 15 e ss del D.M. 202/2014);
 - l'attività dell'ausiliario (ex art. 11 del vigente regolamento comunale dell'Organismo di Composizione della Crisi) incaricato da ogni gestore è da imputare e ricomprendere tra le spese effettivamente sostenute e documentate, così come previsto dall'art. 14, comma 3, del D.M. 202/2014;
 - al momento del deposito in Tribunale dell'istanza deve essere versato un ulteriore 20% del compenso pattuito;
 - il saldo dell'importo residuale avverrà secondo le modalità stabilite nel piano asseverato;
 - gli importi delle spese effettivamente sostenute e documentate ex art. 14, c. 3 del .M. 202/2014, saranno versati dal Debitore al momento dell'accettazione del preventivo delle singole specifiche attività, oppure saranno ammessi in prededuzione sull'attivo, secondo le modalità definite dal piano del gestore, approvato dal Tribunale;
2. di integrare quanto deliberato con deliberazione di Giunta n. 190/2017 con le seguenti previsioni:
- in caso di abbandono della vertenza, prima della presentazione dell'istanza presso il Tribunale, per fatto non dipendente dall'O.C.C. e/o dal gestore nominato, secondo l'accordo sottoscritto dal debitore/istante con l'accettazione del preventivo di spesa, l'O.C.C. potrà chiedere un compenso proporzionale al lavoro svolto, pari nel massimo al 15% del compenso complessivo. In caso di contestazione, il Referente deciderà insindacabilmente l'importo dovuto;
 - quando si presentino posizioni strettamente correlate, evidenziate dalla nomina dello stesso gestore, il compenso è calcolato sulla somma degli attivi e dei passivi, eliminando le duplicazioni e va diviso tra le singole procedure sulla base di un criterio di proporzionalità;
3. di adeguare il prospetto di sintesi allegato alla deliberazione di Giunta n. 190/2017, integrandolo e modificandolo con le presenti disposizioni, unendolo al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
4. di comunicare il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo on line, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di dichiarare, ad unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, con distinta e separata votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 328**

Ufficio Proponente: **Servizio Segreteria Generale**

Oggetto: **O.C.C. EQUITÀ E GIUSTIZIA DEL COMUNE DI VILLORBA. INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 190/2017 RELATIVAMENTE AL COMPENSO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/06/2018

Il Responsabile di Settore
carlo dr.sessa

Parere Contabile

Servizio Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/06/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Antonella Martini

Il presente verbale di deliberazione numero 91 in data 04/06/2018 viene letto e sottoscritto come segue:

**Il SINDACO
SERENA MARCO**

**Il Segretario Generale
SESSA CARLO**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'albo on-line in data **07/06/2018** ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

TRASMISSIONE

la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'albo on-line, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERZO
Dott. CORBOLANTE FABIO**

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
10 giorni dalla data di pubblicazione.
Lì,

decorsi